

Codice DB0707

D.D. 8 luglio 2013, n. 418

Convenzione tra Regione Piemonte e INFRATRASPORTI.TO s.r.l. per l'utilizzo e successivo trasferimento di area di proprietà regionale interessata dall'accesso della stazione Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1 tratta Lingotto Bengasi - presso la nuova sede degli Uffici regionali.

Premesso

che è in corso di realizzazione da parte della società INFRASTRASPORTI.TO s.r.l. il prolungamento della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino nella tratta Lingotto - Piazza Bengasi;

che nell'ambito della realizzazione dei lavori su menzionati, è previsto l'inserimento di alcune opere della stazione metropolitana (denominata "Italia 61", da rinominare successivamente "Regione Piemonte") il cui accesso lato ovest ricade all'interno dell'area ex Fiat Avio che accoglierà la sede del Nuovo Palazzo degli Uffici della Regione Piemonte;

che per il tempestivo avvio della costruzione dell'accesso alla stazione la società INFRATRASPORTI.TO s.r.l. ha richiesto di poter occupare l'area di proprietà regionale oggetto di intervento;

che con deliberazione della Giunta regionale n. 6-5946 del 17/06/2013 è stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione Piemonte e INFRATRASPORTI.TO s.r.l. per l'utilizzo e successivo trasferimento di area di proprietà regionale interessata dall'accesso della stazione Metropolitana Automatica di Torino-Linea 1 Tratta Lingotto Bengasi – presso la nuova sede degli Uffici regionali;

che l'area indicata sotto la lettera "A" (Allegato 1), della superficie indicativa di mq. 572, interessata dall'accesso alla stazione, sarà, successivamente all'iniziale messa in disponibilità, trasferita definitivamente in proprietà alla società al prezzo, definito dal Settore regionale Tecnico e Sicurezza ambienti di lavoro, di euro 29.663,00, previo frazionamento catastale della maggior superficie a cura e spese della società medesima, mentre la restante porzione, contrassegnata dalla lettera "B", dopo l'occupazione per esigenze di cantiere, verrà restituita alla Regione;

che per la temporanea occupazione, dell'area che sarà restituita alla Regione alla data del 31 marzo 2014, la società INFRATRASPORTI.TO s.r.l. corrisponderà altresì a quest'Ente un'indennità di euro 665,00, come stimata dal Settore Tecnico regionale;

che con la medesima deliberazione su indicata la Direzione Risorse Umane e Patrimonio è stata autorizzata ad adottare tutti gli atti occorrenti al perfezionamento della Convenzione contenente i termini e le condizioni dell'accordo contrattuale, ivi compresa la sottoscrizione, che viene qui allegata al n. 2 per fare parte integrante e sostanziale del presente atto;

tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 della L.r. n. 23/2008;

visto l'art. 33, comma 2 lettera b della L.r. n. 8/1984

determina

- di approvare lo schema di atto di Convenzione allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato2);
- di dare atto che le spese di bollo e della registrazione della Convenzione e quelle dell'atto di cessione onerosa sono a carico della parte promissoria acquirente;
- di stipulare la predetta Convenzione ai sensi dell'art. 33, comma 2 lettera b della L.r. 8/1984;

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore
Maria Grazia Ferreri

Allegato

CONVENZIONE

TRA

Infratrasporti, to srl (di seguito anche "INFRA.TO") , con sedein

persona del suo *Amministratore Unico*, signor Giancarlo GUIATI, (omissis)

, munito dei necessari poteri e domiciliato per la carica in corso

Siccardi 15 - 10122 Torino

E

Regione Piemonte (di seguito anche "REGIONE") con sede

in....rappresentata da.....

premesse che

a) Infrato ha in corso di realizzazione il prolungamento della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino nella tratta Lingotto - Piazza Bengasi.

In base alla relazione allegata al progetto definitivo dell'intervento la Regione Piemonte ha dei sedimi in proprietà che sono oggetto di convenzionamento separato ed il cui costo pertanto non figura negli elaborati espropriativi (art. 3 relazione di accompagnamento al progetto definitivo - espropriazioni, asservimenti e occupazioni temporanee);

b) Nell'ambito di tale opera è prevista la realizzazione di una stazione (denominata "Italia 61", da rinominare successivamente "Regione Piemonte") il cui accesso lato ovest ricade sulla proprietà della Regione Piemonte, presso la nuova sede degli uffici regionali in fase di costruzione. Le aree oggetto di intervento per la predetta realizzazione, evidenziate con le lettere "A" e "B" nella planimetria allegata, sono tutte aree private assoggettate ad uso pubblico;

c) è intenzione della Regione cedere a INFRA.TO la proprietà dell'area evidenziata in planimetria con la lettera "A" su cui ricadono l'accesso e la ventilazione della

stazione di metropolitana e, nelle more della predisposizione dell'atto di cessione onerosa, con la presente vengono pattuite le condizioni in base alle quali viene concessa l'immissione in possesso dell'area identificata con la lettera "A" e l'occupazione temporanea dell'area identificata con lettera "B", ferma restando la presa in custodia da parte di INFRA.TO dei beni e la sua manleva a favore della Regione Piemonte come meglio di seguito precisato;

tutto ciò premesso, INFRA.TO e Regione Piemonte convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse e l'allegato formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - OGGETTO

La Regione concede a INFRA.TO l'utilizzo delle aree individuate nell'allegata planimetria con le lettere "A" e "B", al fine di procedere con la costruzione dell'accesso e della ventilazione lato ovest della stazione di metropolitana denominata "Italia 61", da rinominare successivamente "Regione Piemonte".

Le parti convengono che la consegna e l'immissione in possesso a favore di INFRA.TO dell'area individuata con la lettera "A" nell'allegata planimetria decorra dalla data odierna; con il presente atto INFRA.TO si impegna ad acquisirne la piena proprietà. INFRA.TO si impegna a mettere la suddetta area nella disponibilità della Regione Piemonte a partire dal 31/03/2014 e sino al 31/12/2014, affinché quest'ultima possa procedere con il completamento delle opere riguardanti la quota zero degli interrati del Palazzo Uffici della Regione. Le parti convengono che la messa a disposizione a favore di INFRA.TO dell'area individuata con la lettera "B" nell'allegata planimetria decorra dalla data odierna e si protragga sino al

31/03/2014, data di definitiva riconsegna della stessa alla Regione che procederà con il completamento delle opere previste in Accordo di Programma. A tal proposito si precisa che, sulla base delle informazioni riportate nei rispettivi progetti, lo sbarco a piano strada delle scale di accesso alla stazione di metropolitana è fissato alla quota di 233,00 m s.l.m.; la sistemazione superficiale del piazzale (da eseguire a cura della Regione) dovrà risultare tale da evitare convogliamenti di acqua meteorica verso l'accesso della metropolitana. Le parti si obbligano sin d'ora a prestare il proprio consenso alla stipula del contratto definitivo di vendita dell'area "A" della superficie indicativa di mq 572, costituente porzione della particella n. , Foglio , del Catasto Terreni del Comune di Torino a favore di INFRA.TO al prezzo di euro 29.663,00 così come concordato tra le parti, previo frazionamento catastale a cura e spese di INFRA.TO. Per la temporanea occupazione dell'area "B" INFRA.TO corrisponderà inoltre alla Regione Piemonte, all'atto della riconsegna alla data sopra stabilita, la somma di euro 665,00.

Dalla data di occupazione e sino alla riconsegna alla Regione come sopra dettagliata, INFRA.TO manleva la Regione medesima da qualsiasi responsabilità per danni a terzi o danni alla cosa verificatisi sulle suddette aree di cui la società è nominata custode.

Art. 3 - DURATA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha durata sino alla data di stipula dell'atto di vendita dell'area "A", fissando quale termine ultimo per il suo perfezionamento il 31 dicembre 2014.

Art. 4 - CONDIZIONI ECONOMICHE

Resta fermo che:

- saranno a carico di INFRA.TO (anche per mezzo dell'esercente della linea) tutti gli oneri per la costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti afferenti la stazione della metropolitana denominata "Italia 61" da rinominare successivamente "Regione Piemonte";
- saranno a carico della Regione tutti gli oneri per la costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere a quota zero e degli interrati del Palazzo Uffici della Regione, ivi incluse le sistemazioni superficiali.

Non sono previsti oneri a carico di INFRA.TO o della Regione Piemonte per opere non comprese nei rispettivi appalti.

Art. 5 - INTERFERENZE DI CANTIERE

Gli oneri diretti sostenuti da INFRA.TO e dalla Regione per risolvere problemi di interferenza tra i due cantieri e/o per garantire un adeguato coordinamento dei lavori saranno oggetto di separato atto da assumere sulla base di apposite contabilità predisposte dalle rispettive Direzioni Lavori.

Art. 6 - RIMEDI E AZIONI

Le parti convengono l'applicazione alla presente convenzione dei rimedi e delle azioni previste per il contratto definitivo di compravendita ed in particolare delle garanzie per vizi, evizione e mancanza di qualità, delle azioni di rescissione e risoluzione per impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità, delle azioni di esatto adempimento. Rimane tassativamente escluso il trasferimento della proprietà quale effetto della presente convenzione, posto che l'effetto traslativo conseguirà esclusivamente alla stipula dell'atto di vendita.

Art. 7 - DOCUMENTAZIONE

INFRA.TO fornirà a Regione Piemonte una copia degli elaborati as-built afferenti alle opere della metropolitana adiacenti alla proprietà della Regione Piemonte.

La Regione Piemonte fornirà a INFRA.TO una copia degli elaborati as-built afferenti alle opere del Palazzo Uffici della Regione adiacenti alla stazione di metropolitana.

Art. 8 - CONTROVERSIE

Il mancato rispetto da parte dei Contraenti degli obblighi contenuti nella presente Convenzione comporterà per il soggetto inadempiente l'addebito dei relativi costi.

Per qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione è competente il Foro di Torino.

Art. 9 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione inerente la presente Convenzione dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata A/R, anticipata a mezzo fax, ai seguenti indirizzi:

- per la Regione Piemonte: Direzione Risorse Umane e Patrimonio, via Viotti n. 8, 10121 TORINO, fax , c.a.

- per INFRA:TO:

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo del 30.06.2003 n. 196 la Regione Piemonte e INFRA.TO si impegnano al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione unicamente nell'ambito dell'esecuzione della stessa. I Titolari del trattamento dei dati personali sono:

- per la Regione Piemonte:
- per INFRA.TO:

Art. 11 - VARIE

La presente convenzione è soggetta a registrazione nel termine di legge. Le spese di bollo e della registrazione della convenzione e quelle dell'atto di cessione onerosa sono a carico della parte promissaria acquirente.

Torino,

INFRATRASPORTI.TO srl - Il Legale Rappresentante

.....

REGIONE PIEMONTE

.....

Pur essendo le clausole della presente Convenzione frutto della contrattazione delle parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli artt. 2 (Oggetto), 3 (Durata Convenzione), 4 (Condizioni economiche), 5 (Interferenze di cantiere), 6 (Rimedi e Azioni), 8 (Controversie), 11 (Varie).

INFRATRASPORTI.TO srl - Il Legale Rappresentante

.....

REGIONE PIEMONTE

.....